

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026

A cura del RPCT
Dott.ssa Claudia Di Perna
Delibera di nomina n.6 del 16.05.2023

Approvato dal CdA con Delibera n. 1 del 29/01/2024

Sommario

1. Premessa.....	3
2. La Fondazione Matera Basilicata 2019.....	4
3. Obiettivi strategici.....	5
4. Ruolo del RPCT.....	5
5. Processo di redazione del piano.....	6
6. Soggetti attuatori del piano.....	6
7. Disamina del contesto.....	7
8. Mappatura del rischio – trattamento-misure.....	7
9. Misure di prevenzione della corruzione.....	8
10. Responsabilità.....	15
11. Sezione trasparenza 2024-2026.....	16
12. Trasparenza, accesso civico e registro degli accessi.....	18
13. Entrata in vigore.....	21

Allegati

n.1- Mappatura dei processi

<https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/altri-contenuti-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione>

n. 2 – All. 9 al PNA_Parte speciale Obblighi trasparenza contratti

n. 3 – All. 1 – Del.264.2023_Obblighi amministrazione trasparente

1. PREMESSA

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio **2024-2026** costituisce una delle priorità fondamentali dell'Amministrazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Il Piano, redatto in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) come di volta in volta aggiornato e nel rispetto di quanto previsto dalle restanti disposizioni in materia con particolare riguardo agli indirizzi per le fondazioni partecipate, recepisce le indicazioni delle seguenti fonti normative e regolamentari al cui contenuto si rimanda, su tutte la Delibera n. 1134 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Il presente aggiornamento terrà conto della mappatura già effettuata nel triennio precedente, effettuata secondo i parametri valutativi indicati nell'alveo dell'Allegato 1 al PNA 2019 dell'ANAC - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, stante da una parte l'assenza di eventi corruttivi e dall'altra l'assenza di modifiche alla macrostruttura che in quanto tali non richiedono una nuova mappatura. Per facilità operativa

Il Piano deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte provenienti dai dipendenti presenti nell'Ente;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, anche alla luce delle novità introdotte dall'art. 12 comma 2 del DL 76/2020 che ha portato alla introduzione dell'art. 2 comma 4 bis della L.241/90 ed alla necessità di garantire il monitoraggio dei tempi del procedimento, intendendo il tempo quale bene della vita e rientrante nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
- d) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratto o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti dell'amministrazione;
- e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge;
- f) monitorare i conflitti di interesse;
- g) garantire il rispetto delle norme del Codice di comportamento;
- h) sensibilizzare il ricorso al whistleblowing al fine di garantire sempre una elevata qualità del lavoro.

Il PTPCT pensato quale strumento a se stante rispetto al MOG n. 231/2001 la cui ultima versione è stata adottata con Delibera del CdA n. 1 del 25 gennaio 2018, costituisce un documento programmatico dell'Ente, nel quale confluiscono le strategie e le metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha elaborato.

Il Piano assolve, in una realtà dimensionale virtuosa e "familiare" quale è quella della Fondazione, alla precipua funzione di migliorare i comportamenti organizzativi evitando eventuali casi di "maladministration" attraverso la programmazione e il rispetto di misure organizzative virtuose.

2. LA FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

Il 17 ottobre 2014 la città di Matera è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019.

Il soggetto preposto ad attuare le linee di intervento delineate nel dossier finale di candidatura al fine di consolidare il posizionamento acquisito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa è la Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019 (d'ora in avanti "Fondazione").

La Fondazione, costituita il 3 settembre 2014 da Comune di Matera, Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio di Matera (oggi Camera di Commercio della Basilicata) e Università degli Studi della Basilicata, persegue gli obiettivi definiti nel dossier di candidatura, vale a dire:

- attuare un nuovo modello di cittadinanza culturale di dimensione europea fondato sulla co-creazione, coproduzione e condivisione di pratiche artistiche;
- favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura;
- promuovere l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura.

La Fondazione, secondo la definizione contenuta nell'art. 2 bis, comma 2 lettera c della legge n. 33 del 14.03.2013 e meglio specificata nella delibera ANAC n.1134/2017, si configura come "ente privato a controllo pubblico".

Il suo Consiglio di Indirizzo è costituito dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori, ciascuno dei quali è rappresentato nel seguente modo:

- La Regione Basilicata e il Comune di Matera nominano tre rappresentanti ciascuno, di cui uno è il legale rappresentante o suo delegato, e gli altri due nominati dal legale rappresentante dell'Ente quali espressione rispettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare;
- La Provincia di Matera nomina due rappresentanti, di cui uno è il legale rappresentante o suo delegato, e l'altro nominato dal legale rappresentante dell'Ente quali espressione della minoranza consiliare;
- La Camera di Commercio di Matera (oggi Camera di Commercio della Basilicata) e l'Università di Basilicata nominano due rappresentanti ciascuno, di cui uno è il legale rappresentante o suo delegato;

Il suo Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri:

- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, o suo delegato;
- Il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata, o suo delegato;
- Il Presidente pro-tempore della Provincia di Matera, o suo delegato;
- Il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Matera (oggi Camera di Commercio della Basilicata), o suo delegato;
- Il rappresentante legale pro-tempore dell'Università della Basilicata, o suo delegato;

La Fondazione ha durata fino al 31/12/2035, giusto atto di proroga del 28 dicembre 2022, a condizione che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte in relazione al raggiungimento dello scopo e dopo l'approvazione del rendiconto finale, ma può comunque essere prorogata per volontà unanime dei Fondatori per il perseguimento delle sue finalità e scopi.

3. OBIETTIVI STRATEGICI

In ottemperanza all'art. 1 comma 8 della L.190/2012, nella parte in cui prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, il CDA, sentito il RPCT ha definito con Delibera n. 1 del 29/01/2024 i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ovvero:

- a) **Obiettivo strategico in materia di trasparenza:** *“Informatizzazione ed automatizzazione del flusso delle informazioni per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” soprattutto in materia di contratti pubblici come richiesto dall’art. 37 del Dlgs 33/2023 ed art. 28 del Codice degli appalti e verifica a campione” e delle novità introdotte dalla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.*
- b) **Obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione:** *“implementazione della formazione in materia di anticorruzione e in particolare sul nuovo codice appalti in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo codice e del processo di digitalizzazione imposto agli enti”.*

Gli stessi vengono declinati quale contenuto necessario del presente Piano al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 19 del DL 90/2014 e Delibera ANAC n. 1310/2016.

La delibera recante obiettivi strategici è stata pubblicata nella sezione della Società trasparente al seguente link:

<https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/consiglio-di-amministrazione>

4. RUOLO DEL RPCT

All’interno della Fondazione Matera Basilicata 2019 la funzione di RPCT è svolta dalla Dott.ssa Claudia Di Perna, Assistente di direzione di I Livello con ruolo di Coordinamento e supervisione all’interno dell’attività della Segreteria di Direzione, attività per le quali non sussiste alcun rischio di natura corruttiva e come tali non rientranti nell’ambito delle aree di rischio di cui all’art. 1 comma 16 della L.190/2012, pienamente competente a ricoprire il delicato ruolo di RPCT in quanto dotata di ampia autonomia, conoscitrice della macchina amministrativa e munita dei requisiti di integrità, moralità e competenza, propri della funzione da svolgere. La stessa si è iscritta all’interno del Registro degli RPCT istituito con Regolamento approvato dall’ANAC con Deliberazione n. 27 del 19 gennaio 2022 e pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2022. A tal proposito, il RPCT si è iscritto nel Registro presso ANAC come si evince dalla consultazione del link : [ANAC: Registro comunicazioni adempimenti \(anticorruzione.it\)](https://www.anac.it/registri/comunicazioni-adempimenti-anticorruzione)

Al RPCT compete lo svolgimento delle funzioni indicate dall’art. 1 comma 10 della L.190/2012, il cui corretto adempimento costituisce atto presupposto al verificarsi di eventi indicati nell’art.1 comma 12 della L.190. In corso di anno, secondo la tempistica indicata, il RPCT procede ad effettuare le verifiche previste dalla legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, coordina l’azione di prevenzione con i dipendenti della Fondazione, garantisce il costante flusso delle

informazioni e dei dati in Amministrazione trasparente, si coordina nell'azione di vigilanza, laddove necessario, con l'ODV.

Inoltre informa e si coordina con l'ODV nelle ipotesi di segnalazione di illeciti (whistleblowing) qualora dovesse rilevare che la segnalazione rientra tra quelle rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/01, nelle attività contestuali e seguenti l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione secondo i criteri definiti dall'ANAC annualmente, nelle ipotesi di criticità procedurali che richiedono l'intervento dell'ODV. Informa l'Organo prima dell'approvazione del PTPCT trasmettendone la relativa bozza.

In linea di continuità rispetto all'anno appena trascorso:

- a) sono stati definiti precisi obiettivi strategici in seno al Cda per l'anno 2024;
- b) è stata avviata una interlocuzione interna agli uffici per condividere i contenuti del documento evitando che lo stesso fosse calato dall'alto senza alcuna discussione interna agli uffici anche al fine di recepire osservazioni;
- c) è stata avviata una consultazione all'esterno con gli stakeholders;
- d) è stata avviata una fase di partecipazione dei contenuti anche con l'ODV;
- e) È stata definita una nuova stagione formativa con interventi mirati in materia di anticorruzione, trasparenza e appalti, alla luce della entrata in vigore del nuovo codice appalti e, di conseguenza della nuova disciplina sulla trasparenza degli atti di gara che si lega all'obiettivo della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti ad essa assimilati, espressione della I mission del PNRR.

5. PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO

Il PTPCT della Fondazione mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e situazione di cattiva amministrazione astrattamente configurabili nell'Ente, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità, stabiliti dall'ordinamento vigente.

Il documento, nella stesura di aggiornamento, è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 23 al 30 GENNAIO 2024. Contestualmente alla consultazione, la bozza del Piano è stata inviata ai dipendenti, al fine di dividerne o modificarne i contenuti ed all'ODV, per opportuna conoscenza.

All'esito della consultazione, interna ed esterna all'Ente realizzata in linea di continuità con le attività del passato, quale forma di partecipazione della cittadinanza, è stato previsto un breve passaggio istituzionale per indicare le novità del Piano i cui contenuti sono stati approvati dal CDA nella seduta del 29/01/2024.

In ragione dell'assenza di modifiche organizzative e di eventi corruttivi si conferma per il 2024 la mappatura dei processi.

Il Piano, pubblicato in Società trasparente con gli allegati richiamati nell'alveo dei collegamenti ipertestuali, è dato per conosciuto dal momento della pubblicazione, senza ulteriori formalità di rito.

6. SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO

Unitamente al RPCT, sono deputati all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione i seguenti soggetti istituzionali ovvero:

- Consiglio di indirizzo, Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di direzione nella struttura generale della Fondazione o di un singolo Settore/Ufficio;
- I componenti del Collegio dei Revisori, cui si applicano le norme in materia di conflitto di interessi le cui attestazioni di insussistenza verranno richieste in corso di anno;
- ODV, cui si applicano le norme in materia di conflitto di interessi la cui attestazione di insussistenza verrà richiesta in corso di anno;

- I dipendenti dell'Amministrazione, con contratto di lavoro subordinato;
- Tutti coloro che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato;
- Tutti coloro che svolgono presso la Fondazione stages di tirocinio formativo comunque denominati e disciplinati;
- Coloro i quali operano su mandato o per conto della Fondazione nell'ambito dei processi sensibili quali ad esempio i consulenti.
- **IMPRESE ED OPERATORI ECONOMICI:** Si tratta a ben guardare di tutti gli operatori economici che svolgono una prestazione nei confronti della Fondazione e sono registrati in larga parte nell'albo dei fornitori. Si applica anche a coloro che non sono registrati (vedi contratti di esclusività) A questi si applicano il PTPCT e le norme comportamentali interne all'Ente .

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Fondazione, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che impegnano a rispettare i precetti di comportamento di cui al PTPCT, che viene allegato al contratto, con la previsione di chiare responsabilità in caso di violazione.

7. DISAMINA DEL CONTESTO

A) CONTESTO ESTERNO

Il contesto esterno nel quale opera la Fondazione ha subito una contrazione dell'economia, logica conseguenza della pandemia e dell'appetibilità economica del territorio, nonché un danno è derivato dalla guerra in corso in Ucraina, che ha portato solo per fare un esempio alla perdita di appeal da parte dei competitors russi. La realtà esterna non sembra allo stato costituire un ostacolo all'attività della Fondazione e tale da delegittimare l'integrità dell'azione amministrativa dell'Ente.

B) CONTESTO INTERNO

Il contesto interno della società si caratterizza per la presenza in dotazione organica di 12 unità tra dipendenti e collaboratori, ed il cui organigramma è visionabile al link:

<https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo>

Allo stato, in ragione delle numerose attività da espletarsi, l'Ente risulta svuotato di competenze che necessitano il ricorso all'esterno. L'assenza di azioni disciplinari e di fatti di corruzione all'interno della Fondazione, la sua dimensione familiare, la residualità di attività gestionali di rischio corruttivo consentono di qualificare l'Ente come virtuoso e dotato di eventuali anticorpi che dovessero ritenersi necessari nella ipotesi residuale del verificarsi di eventi corruttivi.

8. MAPPATURA DEL RISCHIO – TRATTAMENTO-MISURE

In materia di mappatura del processo, la Fondazione, già con la programmazione 2020-2022, ha proceduto ad effettuare una nuova mappatura in base ai principi recati nell'Allegato 1 al PNA 2019 e a limitare la mappatura alle Aree di rischio ai contratti pubblici, incarichi e nomine (selezione di curatori, grafici e progettisti) autorizzazioni e concessioni, gestione delle entrate e spese di funzionamento, selezione del personale (collaboratori e stagisti), gestione ricavi e pagamenti, richiesta e rendicontazione contributi pubblici , alcune delle quali rientranti nell'alveo dell'art. 1 comma 16 della L.190/2012.

La mappatura dei processi anche per gli anni 2024- 2026 è consultabile al link di seguito indicato:

<https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/altri-contenuti-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione>

Individuazione delle Aree di Rischio della FONDAZIONE.

Gli esiti della mappatura sono richiamati nel link denominato Allegato 2:

<https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/altri-contenuti-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione>

La mappatura è collegata alle Misure di prevenzione che, richiamate nella mappatura, di seguito si riportano ovvero:

9. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio

Misura Generale N.1 – Formazione

Obiettivo strategico anticorruzione per l'anno 2024

Disamina della Misura

La Legge n. 190/2012 assegna alla formazione un importante ruolo di prevenzione della corruzione quale strumento di diffusione della cultura della legalità e delle buone pratiche.

In quest'ottica la Fondazione intende assicurare specifiche attività formative, con cadenza annuale, rivolte in via precipua al RPCT, in ragione del ruolo ascrivibile dalla legge e poi al personale dipendente, anche con rapporto di lavoro flessibile, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Anche per l'anno 2024, in considerazione della entrata in vigore del nuovo codice appalti e delle innumerevoli novità in materia di trasparenza, la formazione costituisce obiettivo strategico come risulta dalla Delibera n. 1 del 29/01/2024 del CDA.

Obiettivo degli interventi formativi sarà quello di far conseguire una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti soprattutto in materia di trasparenza e misure di prevenzione della corruzione esistenti, nonché far conoscere i criteri di:

- Redazione e struttura del PTPCT;
- Attuazione Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza presenti nel Piano;
- Disciplina dell'accesso civico e civico generalizzato anche alla luce della Circolare Foia n.1/2019 e dell' art 35 del d.lgs. n. 36/23;
- Attuazione Codice di comportamento alla luce del DPR n. 81 del 13 gennaio 2024
- Forme di controllo dell'attuazione delle misure alla luce del PNA 2023. 2025;
- La disciplina del conflitto di interessi (art 16 del d.lgs. n. 36/23, Delibera ANAC n. 63/23 e altri interventi giurisprudenziali).

Cronoprogramma triennio

Anno 2024 - Implementazione del 50% delle ore formative rispetto alla percentuale prevista per l'anno 2023. L'attività di coordinamento verrà assolta dal RPCT e vedrà coinvolti tutti gli uffici essendo la formazione misura trasversale.

Anno 2025 - Implementazione del 70% delle ore formative rispetto alla percentuale prevista per l'anno 2024. L'attività di coordinamento verrà assolta dal RPCT e vedrà coinvolti tutti gli uffici essendo la formazione misura trasversale.

Anno 2026 – Adeguamento della misura in rapporto alle esigenze dell'ente

Misura Generale N.2 – Inconferibilità ed incompatibilità.

Disamina della Misura

Il decreto legislativo n. 39/2013 si applica anche alle società in house providing, ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013 ed agli enti in controllo pubblico in quanto esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. Al fine di comprendere i soggetti a cui si applica il precitato decreto, giova richiamare l'atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017, concernente la nozione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 con cui l'ANAC ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, destinatari del decreto in commento sono coloro che rivestono gli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all'art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorché lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette e il riferimento è agli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili. Sul punto, l'Autorità ha ribadito che anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. Al contrario, per escludere che il presidente sia titolare di deleghe gestionali dirette, non è sufficiente che i poteri gestori siano attribuiti al direttore generale o a figure assimilate mediante delega o procura, essendo tali atti, per loro natura, temporanei, revocabili e attribuiti intuitu personae, (la delibera ANAC n. 373 dell'8 maggio 2019). È stato in merito precisato che solo un'apposita previsionestatutaria sui poteri del direttore generale o figure assimilate determina un assetto di governo stabile e continuativo. Dallo statuto adottato dalla Fondazione non risulta che siano stati conferiti poteri gestionali al Presidente del CDA, per cui l'unico soggetto interessato dalla applicazione del d.lgs. n. 39/13 è il Direttore, come organo amministrativo di vertice.

In attuazione delle previsioni contenute nell'art. 6 del PNA 2017 e del DLGS 39/2013 è intenzione di questo Ente procedere da una parte all'acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità da parte del Direttore e, dall'altra, prevedere controlli mirati a cura del RPCT una volta all'anno.

In ragione della necessità di allargare l'orizzonte, nell'anno 2024 verrà richiesta ex novo dichiarazione di assenza di incompatibilità tanto al Direttore quanto ai Responsabili di PO/Quadri direttivi.

Programmazione temporale.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2024: adozione di specifica direttiva a firma del RPCT, acquisizione della dichiarazione da parte dell'unico soggetto destinatario della misura e verifica tramite casellario giudiziale della insussistenza di situazioni di inconferibilità.

Anno 2025: attivazione di un sistema di verifica della dichiarazione acquisita entro il 30 giugno 2025

Anno 2026 : Adeguamento della misura in base ai risultati dell'anno precedente e a novità normative sopravvenute.

Misura Generale N.3 – Whistleblowing

Disamina della misura

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito il "Decreto"), l'Italia ha finalmente recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il whistleblowing non rappresenta una novità per il nostro ordinamento: sia per il settore pubblico che per quello privato, invero, erano già previste delle forme di tutela per i soggetti che intendessero segnalare illeciti di cui fossero venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa.

In particolare, per quanto riguarda il settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era stata introdotta dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora,

all’Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese.

Con riferimento al settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-*bis*, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi *ex* D.lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

Il D.lgs. 24/2023 ha, **tuttavia**, abrogato le sopracitate disposizioni e imposto una rilettura della disciplina, affidando allo strumento della segnalazione una **primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela.**

E’ mutato, infatti, non solo l’ambito soggettivo delle segnalazioni e quindi i soggetti tutelati dalla nuova normativa, ma anche l’ambito oggettivo, corrispondente a cosa può oggi essere oggetto di segnalazione, (si rinvia all’ art 1 e 3 del d.lgs. n. 24 /2023).

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all’interno degli enti cui si applica la normativa appositi **“canali interni”** per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all’origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al **“canale esterno” attivato presso ANAC o il ricorso alla divulgazione pubblica, fermo restando che è sempre ammesso il ricorso all’ Autorità giudiziaria.**

Cambiano anche le modalità per effettuare la segnalazione:

- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online)
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In base all’art 4 c. 5 del d.lgs. n. 24/23, destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Programmazione temporale.

Anno 2024: *Accreditamento presso piattaforma in linea con il d.lgs n. 24/23 e sensibilizzazione del personale sull’uso della piattaforma whistleblowing tramite percorsi formativi. Attivazione delle modalità di segnalazione telefonica, in linea con il Regolamento Anac approvato il 12 luglio 2023 con Delibera n. 301 reso noto al link:*

<https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>

Anno 2025: Adozione di direttiva ad hoc .

Anno 2026: *Misura da definire in rapporto alle risultanze degli anni addietro.*

Misura Generale N.4 Rotazione ordinaria

Disamina della misura Rotazione ordinaria

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 richiama più volte il concetto di “rotazione del personale” quale misura di prevenzione della corruzione “obbligatoria” da recepire negli enti. A tal proposito la stessa ANAC ha affrontato il tema della rotazione ordinaria in molti aggiornamenti del PNA, dedicando un

approfondimento nell'allegato 2 della Delibera nr. 1064 del 13 novembre 2019, da cui emerge, oltre ad una valenza preventiva, la capacità di favorire l'aggiornamento e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Ad oggi, occorre tenere presente di alcuni aspetti di seguito indicati che allo stato impediscono di effettuare una rotazione ordinaria ovvero:

- le ridotte dimensioni della Fondazione (sotto 50 dipendenti secondo la nomenclatura utilizzata nei recenti interventi dell'ANAC) che, peraltro, si trova in carenza di organico;
- la carenza di Responsabili inquadrati con il profilo più alto e con poteri di firma apicali (una sola posizione) che ha comportato fino ad oggi l'accentramento in capo al Direttore Generale anche le funzioni di Dirigente finanziario ad interim;
- la presenza di un Direttore che avoca a sé la firma di tutti i provvedimenti dirigenziali; l'assenza di figure alternative al Direttore relativamente alle funzioni.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione degli avvicendamenti avvenuti nel corso degli anni nonché del depauperamento di risorse umane a cui è andata incontro la Fondazione non è possibile procedere ad alcuna rotazione.

Programmazione temporale

Cronoprogramma triennio:

Anno 2024: conferma della misura prevista nel 2023

Anno 2025: Tavolo tecnico di condivisione risultanze

Anno 2026: Adeguamento misura rispetto alle risultanze degli anni addietro.

Misura Generale N. 5 Conflitto di interessi

Disamina della misura

L'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis ("conflitto di interessi") nella L. 241/1990. La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". In merito *all'astensione del dipendente essa è richiamata in particolare nel* d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 all' art 6 . L'art. 7, invece, contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c., per richiamare l'attenzione degli enti in ordine al fatto che ogni situazione va valutata nel caso concreto, non essendoci una norma che contenga una definizione di puntuale sul conflitto di interessi. Ed ancora, l'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 prevede l'obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano "gravi ragioni di convenienza". Infine l'art. 51 c.p.c. rimanda, a sua volta, a "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 7. Da tale complessivo quadro regolatorio emerge l'esistenza nell'ordinamento del concetto di conflitto di interessi non tipizzato.

Per quanto concerne, invece, le fattispecie di cui all' art 6 , giòva richiamare una recente pronuncia dell' ANAC, ovvero, *la delibera n. 63 dell' 8 febbraio 2023*, in cui l' Autorità invita gli enti a valutare nella valutazione della sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi, il rapporto di parentela fino al sesto grado. Il conflitto di interesse è stato poi disciplinato dall'art. 16 nel [nuovo codice appalti](#). Viene specificato che il conflitto di interessi può riguardare **qualsiasi soggetto**, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali e che, pertanto, può influenzarne il risultato. In linea con il [principio della fiducia](#) che caratterizza il nuovo codice e per garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, la minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere **provata** da chi

invoca il conflitto di interesse sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

La dimensione organica della Fondazione e le figure di vertice –ridotte ad una con due quadri direttivi-impongono, a partire dall'anno 2023, la introduzione nell'alveo delle determinazioni dirigenziali dell'attestazione dell'assenza di conflitto di interesse da parte del Direttore.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al RPCT che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere 'imparzialità dell'agire amministrativo, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono, comunque, l'espletamento dell'attività. Stessa cosa se il procedimento riguarda il Direttore.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2024: Adozione clausola di stile all'interno degli atti gestionali. Controllo a campione su almeno 3 determinazioni adottate dal Direttore nel primo semestre al fine di verificare il rispetto della misura tramite verifica sugli atti, modifica della modulistica in uso presso la fondazione, in considerazione delle novità normative che hanno interessato la misura in esame.

Anno 2025: conferma della misura e verifica a campione su almeno 5 determinazioni

Anno 2026: conferma della misura e verifica a campione su almeno 7 determinazioni

Misura Generale N.6- Codice di comportamento

Disamina della misura

Il Codice di Comportamento ha rivestito sin da subito un ruolo fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione, perché è uno dei principali strumenti volti ad orientare comportamenti dei funzionari pubblici alla cura dell'interesse pubblico, in stretta connessione con i Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A distanza di dieci anni dalle ultime modifiche apportate al Codice di comportamento si è reso necessario un nuovo intervento, a seguito del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per la realizzazione del PNRR*", e in particolare l'art.4 che ha disciplinato l'introduzione, nell'ambito del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione dei *social media*. Il 1° dicembre 2022 in Consiglio dei ministri è stato approvato lo schema di Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e sono stati integrati gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-56, **del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** di riforma della Pubblica Amministrazione.

Dopo le interlocuzioni istituzionali con il Consiglio di Stato, espresse con i pareri n. 93 del 19 gennaio 2023 e n. 584 del 14 aprile 2023, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante : "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", entrato in vigore il 14 luglio 2023.**

Solo all'esito dell'approvazione del nuovo Codice di comportamento sarà possibile stilare una propria "mappatura" interna dei doveri di comportamento connessa alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPCT. Questa mappatura terrà conto a consuntivo degli esiti delle eventuali azioni disciplinari elevate nel tempo – riferimento degli ultimi 5 anni- al fine di comprendere se siano la conseguenza di comportamenti estemporanei dei dipendenti o nascondano patologie proprie di reati corruttivi.

Nel corso dell'anno 2024 si procederà ad approvare un nuovo Codice alla luce della modifica del

DPR 62/2013, avvenuta con DPR n. 81 del 13 giugno 2023

Programmazione temporale

Cronoprogramma triennio:

Anno 2024: adozione di un nuovo codice e nuova modulistica collegata in linea con il DPR n. 81/23 entro aprile 2024

Anno 2025: avvio di percorsi formativi sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico

Anno 2026: Avvio dei controlli a campione in corso di anno da parte del RPCT- almeno uno- e sensibilizzazione della disciplina comportamentale

Misura Generale N.7

Patto di integrità.

Disamina della misura

I Patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti. L'Ente attua l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito. Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto. Nelle Linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei patti di integrità, "sanzioni" a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2024: *Adozione del patto di integrità entro il 15 maggio 2024.*

Anno 2025: avvio monitoraggio sull'attuazione del patto di integrità

Anno 2026 : implementazione della misura per sopravvenute novità normative

Misura Generale N.8

Controllo ulteriore a campione degli atti

Disamina della misura

In senso innovativo rispetto al passato verrà introdotto nell'anno 2024 un sistema di controllo a campione sull'attuazione delle misure di prevenzione, in linea con le previsioni recate già nel PNA 2018 relativamente a controlli aggiuntivi che possono essere disposti dal RPCT, al solo scopo di coniugare la verifica di attuazione delle misure anticorruzione con la regolarità delle procedure seguite, in virtù del continuo evolversi normativo che non consente sempre immediati adeguamenti.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2024: Verifica delle misure di prevenzione a campione e pubblicazione del verbale di verifica

sul sito dell'Amministrazione Trasparente.

Anno 2025: Conferma misura

Anno 2026: adeguamento della misura in rapporto alle esigenze dell'ente.

Misura Generale N.9 Trasparenza Attuazione obiettivo strategico 2024.

Disamina della misura

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il D. Lgs. 33/2013 prima, il Dlg. 97/2016 e la delibera A.N.AC. poi, regolamentano tale azione, rendendolo di fatto strumento operativo strategico come attività preventiva per la corruzione.

Per l'anno 2024 è previsto in considerazione delle innumerevoli novità normativa che hanno interessato la disciplina della trasparenza e in particolare quella dei contratti pubblici, che ricordiamo essere una delle 4 aree a rischio corruzione previste dal legislatore all'art 1 c. 16, l. n. 190/12, quale obiettivo strategico: *“Informatizzazione ed automatizzazione del flusso delle informazioni per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” soprattutto in materia di contratti pubblici come richiesto dall’art. 37 del Dlgs 33/2023 ed art. 28 del Codice degli appalti e verifica a campione”* e delle novità introdotte dalla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023”.

Al fine di garantire attuazione all'obiettivo strategico è altresì garantito un controllo a campione in corso di anno, ulteriore a quello che si esplica in seguito all'approvazione della Delibera annuale ANAC, al fine di migliorare la qualità delle pubblicazioni e garantire azioni correttive in corso di anno.

Programmazione temporale

Cronoprogramma triennio:

Anno 2024: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.10.2024 su almeno 4 Sezioni dell'Amministrazione Trasparente. Verifica della presenza della data di pubblicazione.

Anno 2025: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.10.2025 su almeno 5 Sezioni dell'Amministrazione Trasparente. Verifica della presenza della data di pubblicazione.

Anno 2026: Adeguamento della misura alle esigenze dell'ente e ai risultati dell'attività svolta l'anno precedente

10.RESPONSABILITA'

I doveri che discendono dall'applicazione delle norme sulla trasparenza e dall'attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione costituiscono obblighi del personale ai sensi del CCNL per il personale dipendente. In tal senso, la loro violazione determina l'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL, con le garanzie e le tutele previste dal contratto.

È comunque stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità previste dal Piano, di trasmettere al RPCT ogni elemento, ogni atto ed ogni adempimento che per legge o per le previsioni del programma triennale per la trasparenza e l'integrità debbano essere pubblicati e che siano stati compiuti nell'espletamento delle proprie mansioni e delle proprie funzioni, fatta salva ed impregiudicata la propria responsabilità in caso di omessa o parziale pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 del Dpr 62/2013.

È altresì stabilito il dovere di ciascun dipendente di partecipare alle attività formative organizzate in tema di aggiornamento sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione. Inoltre la violazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza comporta responsabilità disciplinare se vero che l'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che *“La violazione, parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare”*.

A tal fine, è stato previsto sia in fase preventiva che successiva un obbligo di pubblicizzazione interna agli uffici dei contenuti del presente P.T.P.C.T. 2024-2026 allo scopo di assicurare la massima conoscenza e divulgazione all'inizio dell'anno, predisponendo apposite misure organizzative in tal senso, dei contenuti del presente Piano aggiornato.

11.SEZIONE TRASPARENZA

L'attività amministrativa dell'Ente si informa al principio generale della trasparenza, da considerarsi - dopo il PTPCT - la principale misura di prevenzione della corruzione.

La trasparenza, quale principio generale dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 del D.lgs. 33/2013 è l'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'art. 3 del vigente Piano ha definito gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l'anno 2024. Con la determinazione n. 1134 dell'08.11.2017 recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* l'ANAC ha inteso delineare le linee guida dedicate alle società e agli altri enti di diritto privato partecipati con riguardo alle modalità di applicazione alle medesime della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Come per le pubbliche amministrazioni (cfr. delibera ANAC n. 1310/2016), anche per gli enti in controllo pubblico vigono le norme in materia di trasparenza, secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 2) al suddetto Piano, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione ed attività esercitate.

Fondamentale precitato del principio generale della trasparenza è la consacrazione della libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione e garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione e le modalità per la loro realizzazione.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti approvato con d.lgs. n. 36/23, la cui integrale applicazione è avvenuta dal 1 gennaio 2024, la disciplina relativa alla trasparenza e quindi agli obblighi di pubblicazione si arricchisce di nuovi contenuti grazie anche agli atti interpretativi dell'ANAC, ovvero, le Delibere adottate dall' ANAC n. 261 e 264 del 20 giugno 2023; quest' ultima, in particolare modificata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, chiarisce con il suo Allegato 1) , nella materia dei contratti pubblici, quali sono i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente, rispetto ai quali non vi è obbligo di comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici detenuti dall' Autorità.

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell'ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

In caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in “Amministrazione

Trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente si applica la disciplina sull’accesso civico semplice di cui all’articolo 5, comma 1, decreto trasparenza. 6.2 Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico di cui al comma 1 del presente articolo è presentata al RPCT della stazione appaltante/ente concedente al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti tenuti all’elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione, denominata “Sezione della trasparenza”, del PTPCT.

Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP per il tramite della PCP, la richiesta di accesso di cui al precedente comma è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l’ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare – in conformità all’articolo 35 del codice - eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Per i motivi esposti, si allega al presente piano l’ allegato 1) alla delibera n. 264 modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

A) Responsabili della elaborazione dei dati

Tutti i dipendenti sono responsabili, all’atto della elaborazione del dato, della successiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente

Responsabile della pubblicazione.

In virtù delle modeste dimensioni della Fondazione, il responsabile della pubblicazione coincide con il RPCT – dott.ssa Claudia Di Perna, che si avvale di un informatico per le relative pubblicazioni. È fatto obbligo al RPCT di verificare il rispetto della conformità della pubblicazione alla normativa del CAD.

B) Qualità del dato e documento da pubblicare

Il documento deve essere in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e CAD. Le pubblicazioni in trasparenza recheranno la data di pubblicazione.

C) Tempi di pubblicazione.

Quale misura generale, in ragione delle ridotte dimensioni della dotazione organica della Fondazione a fronte delle numerose attività che essa svolge, avvalendosi delle previsioni recate nel PNA 2018 e nel più ampio rispetto dei principi di autonomia organizzativa, siccome richiamati altresì negli Orientamenti ANAC del 2 febbraio 2022, è stabilito in questa sede che il termine di pubblicazione degli atti è di **60 giorni** quando l’adempimento è definito dalla Delibera ANAC n.1134/2017 in maniera tempestiva. Al contempo, resta questa previsione anche nelle ipotesi in cui sia trimestrale, semestrale ed annuale, intendendosi che la pubblicazione può avvenire entro 30 giorni dalla sua scadenza. Tanto avviene anche in ossequio a quanto di recente stabilito dall’ANAC nella Delibera n. 131 del 16 marzo 2022.

12.TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E REGISTRO DEGLI ACCESSI

L’Ente garantisce l’attuazione della trasparenza anche attraverso l’accesso civico e il relativo registro. L’art. art. 5 D.lgs. n. 33/2103 contiene la disciplina dell’accesso civico distinguendo:

a) l’accesso civico obbligatorio (o c.d. semplice) di cui all’art. 5, comma 1 in forza del quale:

- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omissa la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

b) l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 in forza del quale:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013.

a) Trasparenza e accesso civico obbligatorio (o c.d. semplice)

L'accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata:

- al RPCT della Fondazione.

Nella Sezione Trasparenza sul sito dell'ente al link: <https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/altri-contenuti-accesso-civico/accesso-civico> sono rese note le modalità per esercitare l'accesso civico c.d. semplice. **Entro l'anno 2024 la Fondazione si doterà di un nuovo Regolamento in materia adeguato all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 e di nuova modulistica agganciata al GDPR n. 679/16, per cui verranno adottati i formulari per la proposizione della richiesta.**

b) Trasparenza e accesso civico generalizzato

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.lgs. n. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, negli altri casi (c.d. accesso generalizzato), la Fondazione, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5 bis summenzionato, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 33/2013 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine la Fondazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento la Fondazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e le informazioni richiesti.

Nel caso particolare di accoglimento della richiesta di accesso (c.d. generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013), nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Fondazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento, l'esclusione e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 ed in ossequio alle Linee Guida ANAC.

La Fondazione valuta caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nella norma citata.

Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla Fondazione. Tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali".

Nel caso di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico generalizzato o nel caso di mancata risposta il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett.a) il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

A fronte di inerzia da parte sia del RPCT che del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010.

L'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale) di cui all'art. 22 della legge 241/1990. Quest'ultimo infatti è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett.b) della Legge n. 241/1990) e si esercita con la visione e l'estrazione di documenti amministrativi.

Per quanto non previsto dalla vigente disciplina vale quanto detto nella Circolare n.1/2019 della Funzione pubblica.

Soggetti istituzionali a cui rivolgersi

RPCT

Claudia Di Perna- Responsabile Anticorruzione e trasparenza

Email: diperma@matera-basilicata2019.it - pec: fondazione@pec.matera-basilicata2019.it

Entro il 2024 sarà garantito l'accesso digitale come richiesto oggi dall'art 35 del nuovo codice appalti, in base al quale: "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano assicurare, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*"; a conferma del fatto che il legislatore ha voluto raccordare la disciplina del diritto di accesso civico semplice e generalizzato e documentale all'uso di piattaforme digitali per garantire una piena digitalizzazione del ciclo vita degli appalti pubblici.

In quell'occasione sarà attivato il nuovo registro per monitorare le istanze di accesso.

13.ENTRATA IN VIGORE DEL PTPCT 2024- 2026

Il presente Piano, entra in vigore il giorno dopo l'approvazione del CDA e si ha per conosciuto da parte dei dipendenti e di tutti coloro che con la Fondazione hanno rapporti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Società Trasparente al link:

<https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/altri-contenuti-corruzione>

Matera, 30 gennaio 2024

IL R.P.C.T.
Dott.ssa Claudia DI PERNA